

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 872/2011 DEL CONSIGLIO**del 1º settembre 2011****che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive
in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,

Articolo 1

Le voci relative alle entità che figurano nell'allegato del presente regolamento sono soppresse dall'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º settembre 2011

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. DOWGIELEWICZ

⁽¹⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.